

TAKING THOSE WALLS DOWN

SUL CONCETTO DI IDEM NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

UNA DEFINIZIONE PRELIMINARE

- *Ne bis in idem*: Uno stesso soggetto non può essere né processato, né punito due volte per lo stesso...?
- Art. 649 (divieto di secondo giudizio), comma 1, cpp: L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale **per il medesimo fatto**, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 (morte dell'imputato erroneamente dichiarata) e 345 (difetto di una condizione di procedibilità e riproponibilità dell'azione).

UNA RAPIDA PANORAMICA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

- Art. 14, par. 7, del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966): Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena **per un reato** per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.
- Art. 8, par. 4, della Convenzione americana sui diritti umani (1969): Una persona accusata che sia stata assolta con sentenza non più appellabile non sarà soggetta ad un nuovo processo **per lo stesso reato**.
- Art. 20, par. 1, dello Statuto della Corte penale internazionale (1998): Se non diversamente previsto dal presente Statuto, nessuno può essere giudicato dalla Corte **per atti costitutivi di crimini** per i quali è stato precedentemente condannato o assolto dalla Corte stessa.

UNA RAPIDA PANORAMICA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

- Art. 4, par. 1, del Protocollo n. 7 alla CEDU (1984): Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato **per un reato** per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
- Art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (1990): Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale **per i medesimi fatti** in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita

UNA RAPIDA PANORAMICA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

- Art. 7, par. 1, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (1995): la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro **per gli stessi fatti**, purché la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.
- Art. 10, par. 1, della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (1997): medesima previsione
- Art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000): Nessuno può essere perseguito o condannato **per un reato** per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

IL SIGNIFICATO DEL CONCETTO DI IDEM – CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

- *Gradinger c. Austria* (1995): le due previsioni normative differiscono per denominazione, natura e scopo, ma si riferiscono alla medesima condotta → **identità del fatto materiale**
- *Oliveira c. Svizzera* (1998): una singola condotta può integrare diverse violazioni → **identità della qualificazione giuridica**
- *Franz Fischer c. Austria* (2001) e *Sailer c. Austria* (2002): una singola condotta può integrare diversi reati ma allora bisogna interrogarsi con riferimento all'**identità dei loro elementi essenziali**
- *Göktan c. Francia* (2002) e *Gauthier c. Francia* (2003): **identità della qualificazione giuridica**

IL SIGNIFICATO DEL CONCETTO DI IDEM – CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

- *Sergey Zolotukhin c. Russia* (2009):
 - L'esistenza di più interpretazioni del concetto di *idem* contrasta con il principio di certezza del diritto e con la tutela dei diritti fondamentali. Bisogna fornire un'interpretazione armonizzata
 - No approccio restrittivo (qualificazione giuridica). La CEDU deve essere interpretata alla luce del suo oggetto e del suo scopo in maniera tale che i diritti siano effettivi, non teorici e illusori.
 - *Idem*: stessi fatti o fatti che sono sostanzialmente lo stesso → **«facts which constitute a set of concrete factual circumstances involving the same defendant and inextricably linked together in time and space»**
 - Impostazione confermata dalla giurisprudenza successiva (p.e. *Grande Stevens e altri c. Italia* (2014)) però in *A. e B. c. Norvegia* (2016)...

IL SIGNIFICATO DEL CONCETTO DI IDEM – CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 54 CAAS)

- *Gözütok e Brügger* (C-187/01 e C-385/01):
 - Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer: presenza di stessi fatti, stesso soggetto responsabile della violazione e stesso bene giuridico protetto
 - Corte di giustizia: coincidenza dei fatti (e, ovviamente, identità del trasgressore)
- *Van Esbroeck* (C-436/04): insieme di fatti i quali, per loro natura, sono inscindibilmente collegati (**identità del fatto materiale**), a prescindere dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall'interesse giuridico tutelato
- Confermata nel corso del tempo, anche con riferimento all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali (*Spasic* (C-129/14 PPU)) e al MAE (*Mantello* (C-261/09) e *X (Mandat d'arrêt européen – Ne bis in idem)* (C-665/20 PPU))

IL SIGNIFICATO DEL CONCETTO DI IDEM – CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (ANTITRUST)

- *Aalborg Portland* (C-204/00 e altre): triplice condizione dell'identità dei fatti, identità del trasgressore **e unità dell'interesse giuridico protetto**
- Impostazione rigettata dagli Avvocati generali
 - AG Sharpston in *Gasparini* (C-467/04): in un contesto strettamente sovranazionale e con riguardo a un unico ordinamento giuridico disciplinato da un insieme uniforme di norme. In tali circostanze, l'interesse giuridico tutelato, per definizione, è già stabilito dalle regole di concorrenza comunitarie ed è uno e uno solo per l'intera Comunità

IL SIGNIFICATO DEL CONCETTO DI IDEM – CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (ANTITRUST)

- Impostazione rigettata dagli Avvocati generali
 - AG Kokott in *Toshiba* (C-17/10):
 - Art. 52, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali
 - AG Niehl in *Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie* (C-617/17): La *ratio* di quest'interpretazione non ha più ragion d'essere.

IL SIGNIFICATO DEL CONCETTO DI IDEM – CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (ANTITRUST)

- *Contra*, AG Bobek in *bpost* (C-117/20) e *Nordzucker e altri* (C-151/20)
 - Art. 50 della Carta diverso da art. 54 CAAS. L'interesse giuridico va salvato se si parla di reato
 - Cos'è l'interesse giuridico tutelato? È il bene pubblico o il valore sociale che un determinato regime normativo o una parte di esso è diretto a tutelare e sostenere. Corrisponde al bene o al valore lesa dal reato o con il quale quest'ultimo interferisce

UNA POSSIBILE UNIFICAZIONE DELLA NOZIONE DI IDEM NELLA GIURISPRUDENZA DI LUSSEMBURGO

- Art. 52, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali:

Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.